

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "HERMITAGE VETERAN ENGINE".

L'Associazione risponde ai requisiti dell'art. 35 del codice del Terzo Settore e sarà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale", nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma primo, lettera b) del Codice del Terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata nel seguente modo "HERMITAGE VETERAN ENGINE - APS".

**ART. 2) SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Forlì (FC), all'indirizzo risultante presso la Camera di Commercio competente.

La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea, in sessione ordinaria, potrà altresì costituire sedi secondarie o sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Associazione riunisce i cultori della Motorizzazione Storica che sono ammessi ad esserne soci ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

**ART. 2) SCOPO E ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di perseguire l'interesse generale della Motorizzazione Storica, secondo le direttive dell'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) che si impegna a rispettare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k);

Allegato "C"  
al n. 23722  
di raccolta

Registrato a FORLÌ  
il 10 dicembre 2025  
al n.9683  
Serie 1T  
Esatti Euro Esente

A tal fine l'Associazione svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività utili per:

. dare la possibilità agli associati di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi, consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e conservazione dei veicoli;

. tutelare e diffondere la cultura del restauro, della circolazione delle auto, delle moto e dei veicoli a motore e d'interesse storico e collezionistico.

L'associazione organizzerà manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'A.S.I. (e si farà parte diligente per consentire agli associati di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da club A.S.I. o federati A.S.I.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché strumentali e secondarie rispetto ad esse, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

L'Associazione stabilisce, ove occorra, attive relazioni con enti, associazioni e organizzazioni italiane e straniere aventi analoghi scopi.

#### **ART. 3) DURATA**

L'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

### **TITOLO II**

#### **PATRIMONIO E RISORSE**

#### **ART. 4) PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili di cui l'Associazione divenisse proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni, rendite patrimoniali e qualunque altra entrata non costituente reddito, o valore di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la

prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Il Consiglio Direttivo disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili.

Ai fini di cui al comma 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 5) RISORSE**

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

#### **ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associa-

ti diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione.

Possono partecipare alla vita dell'associazione, senza acquisire la qualifica di soci, i soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18 (diciotto) anni e che abbiano rapporti parentali con gli associati.

#### **ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

L'ammissione dell'associato è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

#### **ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto di:

- usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di soci dell'Associazione e di tesserati A.S.I. a cui la stessa è federata, nonché a partecipare alle sue manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni dell'A.S.I..
- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute comprovate da idonea documentazione.

#### **ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanan-

di, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione. Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo (quota associativa), nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, con pagamento presso la segreteria dell'Associazione o con modalità bancaria sul conto corrente dell'associazione. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio può precludere l'invio della rivista ufficiale dell'Automotoclub Storico Italiano "La manovella".

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **ART. 10) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

#### **ART. 11) RECESSO**

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ART. 12) ESCLUSIONE**

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione o dell'A.S.I.;

L'esclusione deve essere decisa con decisione del Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, se eletto.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione

con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ART. 13) MORTE DEL SOCIO**

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ASSEMBLEA - DIREZIONE E CONTROLLO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori o il Revisore unico, se nominati;
- e) il Collegio dei probiviri, se nominato.

#### **ART. 15) ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello dei lavori assembleari;
- le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- le deliberazioni sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 20 (venti) associati aventi titolo a partecipare all'assemblea.

#### **ART. 16) DIRITTO DI VOTO**

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno 15 giorni e che risulti in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

#### **ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) o indirizzo di posta elettronica comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, almeno tre ore dopo quella fissata per la prima.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- \* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

- \* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- \* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- \* le materie all'ordine del giorno;

- \* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli in-

tervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

#### **ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

#### **ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da un decimo della totalità degli associati aventi diritto di voto.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno i tre quarti degli associati aventi diritti di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

#### **ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Funge da segretario dell'assemblea il segretario dell'associazione o, in sua assenza, un associato designato all'uopo dal presidente dell'associazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione,

purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

#### **ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

#### **ART. 22) CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, secondo il numero, in ogni caso dispari, determinato dagli associati al momento della nomina.

Possono essere eletti consiglieri tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, che abbiano dimostrato partecipazione attiva alle attività associative e con una anzianità di iscrizione all'associazione non inferiore ad almeno 5 (cinque) anni consecutivi.

In caso di parità di voti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, ed in caso ulteriore parità, quello più anziano di età.

Gli associati che intendano proporsi alla carica di Consiglieri, devono presentare regolare candidatura alla segreteria dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo.

La candidatura a membro del consiglio è preclusa all'associa-

to che rivesta cariche sociali in altri enti, associazioni, club o entità in altra forma giuridica, che svolgano attività in ambito della motorizzazione sia storica che moderna. E' preclusa ad un membro eletto all'associazione ricoprire cariche analoghe in enti, associazioni, club o entità in altra forma giuridica, che svolgano attività in ambito della motorizzazione sia storica che moderna, a pena la decadenza immediata dalla carica sociale.

L'organo direttivo resta in carica per 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il tesoriere può anche fungere da segretario e viceversa.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- predispone e presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso fissando l'importo delle quote associative e la data entro la quale devono essere versate;
- predispone il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- predispone i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni;
- nomina le Commissioni istituite per la propria organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea degli Associati;
- Predispone i Rendiconti consuntivi e preventivi, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

#### **ART.23) RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod.

civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 24) ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di

controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'art. 24 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

**ART. 26) COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni solari in coincidenza con il Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.

Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri gli associati del club che abbiano compiuto il 50° anno di età e che non rivestano altre cariche all'interno dell'associazione.

**TITOLO V****BILANCIO****ART. 27) BILANCIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

**ART. 28) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**TITOLO VI****ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO****ART. 29) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 30) LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att.

cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

#### **ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*.

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 32) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI**

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

#### **ART. 33) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Firmato: Aldino Benedetti

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

